

**OGGETTO: INDICAZIONI PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI COVID-19**

Nell’ambito del sistema di sorveglianza, diagnosi e controllo dell’infezione da SARS-CoV-2, sulla base dell’evoluzione epidemiologica della malattia, sono stati emanati diversi atti normativi, in particolare la circolare ministeriale 0036254 dell’11/08/21 e nota regionale 54309 del 09/09/21 e allegati.

In considerazione di ciò, si coglie l’occasione per precisare quanto segue:

* **Soggetto COVID-19 positivo**

Le persone risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 devono rispettare un periodo di isolamento domiciliare di almeno 10 giorni conteggiati a partire da:

* Data della comparsa dei sintomi se caso sintomatico
* Data di positività del tampone se caso asintomatico

Il rientro in comunità a seguito del periodo di isolamento avviene previa esecuzione un test molecolare o, qualora non disponibile, da un test antigenico di terza generazione risultato negativo eseguito al termine del periodo di isolamento (dopo almeno 3 giorni senza sintomi in caso di soggetti sintomatici).

Per i frequentanti la scuola o le comunità infantili (escluso personale docente e non docente) il rientro avviene con *attestato di rientro sicuro* a cura del MMG/PLS

* **Soggetto contatto stretto di caso Covid-19 positivo**

Si distingue tra:

1. Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni: possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al termine del quale sia stato eseguito un tampone antigenico o molecolare negativo. In assenza di test, si può valutare la conclusione del periodo di quarantena al 14° giorno.
2. Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni: il rientro in comunità avviene dopo un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso al termine del quale risulti un tampone molecolare o antigenico negativo. In assenza di test, si può valutare l’interruzione del periodo di quarantena al 14° giorno.

**Indicazioni specifiche per il setting scolastico**

* In presenza di uno o più soggetti risultati positivi nella singola classe/gruppo, tutti i bambini/studenti sono messi in quarantena
* Gli insegnanti/educatori che lavorano anche parzialmente nella classe/gruppo in quarantena effettuano tampone molecolare e proseguono l’attività lavorativa ad esclusione del verificarsi delle seguenti situazioni:
* Esito positivo del tampone effettuato
* Identificazione di variante beta nella classe/i di docenza,
* Insorgenza di casi secondari tra insegnanti/educatori,
* Insegnante contatto stretto di caso extra-lavorativo
* Non è previsto l’isolamento domiciliare fiduciario per i contatti stretti (famigliari conviventi, compagni di classe, educatrici, o altri contatti stretti) di caso sospetto per Covid-19.
* I contatti stretti di contatto non vengono sottoposti a quarantena, a meno che non diventino successivamente essi stessi contatti stretti.
* Soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone negativo): nel soggetto con tampone naso-faringeo risultato negativo, qualora il sospetto per infezione da SARS-CoV-2 permanga rilevante, è a discrezione del pediatra o medico curante la possibilità di ripetizione del test a distanza di 2-3 giorni.

ATTESTAZIONE DI RIAMMISSIONE SICURA IN COLLETTIVITÀ PER IL PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE O NON DOCENTE/AL GENITORE DEL MINORE/ALLO STUDENTE IN MAGGIORE ETÀ

L’attestazione viene rilasciata dal medico curante (medico di medicina generale (MMG), pediatra di famiglia

(PLS)) nei seguenti casi:

1. soggetto Covid-19 (tampone oro-faringeo positivo) guarito, al termine della quarantena;
2. soggetto sintomatico sospetto Covid-19 cui sia stato effettuato un tampone naso-faringeo con esito negativo.

In tutti gli altri casi, esclusi quelli elencati, e in coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione in collettività. di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione

da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del

patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una

dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza (es. assenza per motivi familiari, assenza per malattia) con eventuale attestazione di avvenuto contatto con il medico curante (MMG/PLS).

Nel caso di sintomatologia dell’allievo/studente non riconducibile a Covid-19 e non sottoposto a tampone il

PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scolastico.

Certificazione di malattia per genitore con minore contatto stretto di caso in isolamento fiduciario

Allo stato attuale non è prevista la certificazione di malattia, o altra certificazione, per il genitore che deve

assistere il minore contatto stretto di caso in isolamento fiduciario.

Rev. Del 23/09/2021